Codice A1813C
D.D. 7 novembre 2024, n. 2318
R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale per attraversamento con canalina staffata a ponte sul Torrente Leona, lungo Via Colombaro, in Comune di San Sebastiano da Po (TO). TO/LT/6969 - A. I. n. 6375/2024 Richiedente: Fibercop S.p.A. (Rif. ID 553486)

ATTO DD 2318/A1813C/2024 DEL 07/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale per attraversamento con canalina staffata a ponte sul Torrente Leona, lungo Via Colombaro, in Comune di San Sebastiano da Po (TO). TO/LT/6969 – A. I. n. 6375/2024
Richiedente: Fibercop S.p.A. (Rif. ID 553486)

Con nota prot. n. 21507-p del 9/10/2024, registrata al protocollo del Settore al numero 47520 dell'11/10/2024 il signor Giampaolo CRIVELLO Responsabile FOL (Field Operations Line) – Piemonte/Valle d'Aosta, in qualità di procuratore della Società Fibercop S.p.A., con sede a Milano – Via Marco Aurelio n. 24, ha presentato domanda di concessione demaniale e autorizzazione idraulica per la posa di canalina, contenente infrastrutture per telecomunicazioni, staffata a valle del ponte, in attraversamento del Torrente Leona, lungo la Via Colombaro, in Comune di San Sebastiano da Po (To), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

L'intervento in progetto prevede la posa una canalina in vetroresina di dimensioni 175 x 70 mm contenente un minitubo diametro 14 mm, staffata, tramite mensole in ferro, lato valle all'impalcato in muratura di mattoni del ponte lungo Via Colombaro, in attraversamento del Torrente Leona in Comune di San Sebastiano da Po.

Con propria nota prot. 21229-p dell'8/10/2024 il richiedente ha trasmesso l'istanza di autorizzazione al Comune di San Sebastiano da Po in qualità di ente proprietario dell'infrastruttura.

All'istanza sono allegati la Relazione tecnica dell'intervento ed un Elaborato grafico, contenente planimetrie d'inquadramento, planimetria di dettaglio, sezione e documentazione fotografica, redatti da IQT Consulting S.p.A.

Il Settore scrivente, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi della L.R. 12/2004 e dell'art. 6 del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 50507 del 28/10/2024 ai sensi dell'art.

7 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Considerato l’esito favorevole dell’istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Preso atto che ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 01/08/2003, n. 259 FiberCop S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il Regolamento regionale approvato con DPGR n. 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 259 del 1/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- D.lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- L.R. n. 9 del 26/03/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024;
- L.R. n. 20 del 1/08/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ";
- D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n.

20" Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.;

- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

1) **di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904** ai soli fini idraulici la Ditta **FiberCop S.p.A.** ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
b. nella progettazione degli ancoraggi dello staffaggio delle linee tecnologiche e dei loro supporti sui manufatti esistenti dovranno essere eseguite tutte le verifiche strutturali ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018;
c. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
d. le aree demaniali, sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
e. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
f. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
g. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD n. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino;
h. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
i. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
j. l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime

idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profili si sponda (erosioni) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato a mantenere nel tempo l'area di percorrenza della linea tecnologica mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

k. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
l. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
n. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;

3) **di concedere alla Società FiberCop S.p.A.**, ai sensi del citato Regolamento, l'occupazione di area demaniale per la realizzazione dell'attraversamento del Torrente Leona con infrastrutture per tecomunicazioni in fibra ottica in canalina in vetroresina staffata al ponte lungo la Via Colombaro in Comune di San Sebastiano da Po (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3) di **approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) **di richiedere** la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

5) **di stabilire**:
a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dell'art. 12 del regolamento;
c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
d. la durata delle concessioni in anni 30 fino al 31.12.2054 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
e. di stabilire che ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 01/08/2003 , n. 259, FiberCop . S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni e al versamento della cauzione infruttifera.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I FUNZIONARI ESTENSORI
(Maria Grazia Mennea)
(Antonella Carrer)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TO/LT/6969** – A.I. 6375 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la per la posa di canalina contenente infrastrutture per telecomunicazioni staffata al ponte lungo Via Colombaro in attraversamento del Torrente Leona, in Comune di San Sebastiano da Po (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R e s.m.i.

Intestatario Società FiberCop S.p.A., ("Fibercop") società con socio unico, avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962, REA Milano 2604085. , nella persona del Legale rappresentante Ing. Giampaolo Crivello delegato alla firma delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura in canalina in vetroresina dim. 175 x 70 mm, staffata al ponte lungo Via Colombaro, in attraversamento del Torrente Leona in Comune di San Sebastiano da Po (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e

manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della determinazione dirigenziale di concessione del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino N° …….. del ……...

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle

comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società FiberCop S.p.a.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario	per l'Amministrazione concedente
Legale Rapp. FiberCop S.p.A.	Il Responsabile del Settore
Crivelllo Giampaolo	Dott. Ing. Bruno Ifrigerio
(firmato digitalmente)*	(firmato digitalmente)*

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.